



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "PIAZZO - CIMA GREMELLI - TORCOLE"

Premessa

La strada agro-silvo-pastorale denominata "Piazzo - Cima Gremelli - Torcole" è stata realizzata con finanziamento pubblico regionale e comunale a valere sul DOCUP Ob.2. Regolamento C.E. n.1260/1999 Misura 2.2, con espressa e precipua valenza ad uso turistico-ricreativo, con particolare attenzione al transito pedonale e al transito di mezzi a servizio delle attività di manutenzione territoriale ed ambientale nonché produttive in quota.

Il presente Regolamento comunale, che disciplina il transito sulla strada agro-silvo-pastorale denominata "Piazzo - Cima Gremelli - Torcole" è redatto ai sensi delle norme del Codice della strada e delle leggi in tutela degli ambiti agro-silvo forestali.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale "Piazzo - Cima Gremelli - Torcole", qui di seguito denominata strada, che parte dalla Località "Piazzo" e termina presso la cima del Monte Torcole, (zona ripetitori TV).

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada è l'Amministrazione comunale di Piazzatorre, qui di seguito denominato semplicemente Comune.

Art. 3 – Chiusura con cartello

Il divieto di transito e circolazione per i non autorizzati è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del Comune, di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente Regolamento.

Art. 4 – Chiusura con barriera

La strada, normalmente aperta al transito, può essere chiusa, anche con idonea barriera, ogni qualvolta il Comune ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 5 – Casi di chiusura

Oltre ai casi di chiusura mediante barriera e/o segnalata con apposizione di idonea segnaletica da parte del Comune, la strada è da ritenersi chiusa - anche per i titolari di permesso - in tutti i casi di situazioni pericolose dovute a forti piogge, dissesti, calamità naturali, o per inagibilità invernale (neve, ghiaccio, ecc.).

Art. 6 – Pubblico transito

La strada è priva di protezioni sia sul lato di monte che di valle, e può presentare tratti sconnessi con superficie irregolare; la sicurezza del transito è direttamente dipendente, e solo, dalla responsabilità dagli utilizzatori, dalle loro capacità e stato e dai mezzi utilizzati, con pieno esonero di responsabilità del Comune al riguardo.

Il transito è consentito solo ai soggetti in possesso di idonea autorizzazione, rilasciata dal Comune, nei modi e limiti stabiliti dal presente Regolamento; il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune di Piazzatorre.

Essa deve indicare:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) la residenza;

- c) l'indicazione del numero di targa, marca e modello del veicolo;
- d) la località da raggiungere;
- e) le motivazioni per l'accesso;
- f) l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.
- g) dichiarazione comprovante il diritto di transito

I Comuni di Moio de' Calvi, Valnegra, Isola di Fonda e Valleve potranno utilizzare la strada per motivi legati alla manutenzione e alla sicurezza di infrastrutture collocate sui loro rispettivi territori, raggiungibili a mezzo della strada, con semplice comunicazione anticipatamente inviata al Comune di Piazzatorre del personale all'uopo autorizzato.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di Piazzatorre - qualora sussistano i requisiti necessari - su apposito modello di colore diverso per tipologia (es. giornaliera colore Giallo, stagionale colore azzurro, gratuito colore verde), da collocarsi in originale sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso, che abilita esclusivamente al transito su detta strada fino alla cima del Monte Torcole, in zona ripetitori TV, (ove la strada termina), autorizza solo il beneficiario del permesso alla conduzione del relativo veicolo indicato sul permesso.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate:

- A) Alpeggiatori che "caricano" in affitto l'Alpe Torcola Vaga e Soliva (in Comune di Piazzatorre), soggetti pubblici aventi esigenze legate al controllo veterinario periodico del bestiame in alpeggio, "Consorzio Forestale Alta Valle Brembana", soggetti appositamente delegati dal Comune esclusivamente per esplicazione di attività aventi finalità pubbliche;
- A1) Alpeggiatori che "caricano" in affitto territori di altri Comuni;
- B) Proprietari di impianti ed infrastrutture ad uso turistico situati nel territorio servito dalla strada; personale dipendente impiegato presso gli impianti ed infrastrutture di servizio turistico, per esigenze esclusivamente connesse allo svolgimento di attività lavorative;
- C) soggetti privati aventi esigenze connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa per l'espletamento di specifiche attività sul territorio;
- D) soggetti richiedenti per esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali purché debitamente documentate; soggetti gestori di attività a scopo sociale o educativo;
- E) proprietari o affittuari di immobili (capanni, baite, fabbricati rurali) sul territorio comunale di Piazzatorre o su altri territori limitrofi (Comuni di Moio de' Calvi, Valnegra, Isola di Fonda, Valleve); residenti di Piazzatorre;
- F) soggetti appartenenti ad associazioni sportive riconosciute; addetti alla pratica e alla gestione di attività faunistico-venatorie;
- G) Altri soggetti (solo se non funziona la seggiovia).

N.B. Gli alpeggiatori (categorie A e A1) devono obbligatoriamente presentare certificazione attestante le condizioni di idoneità veterinaria delle bestie portate al pascolo.

Art. 9 – Registro permessi

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati, con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 – Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada potranno circolare soltanto i motoveicoli (categoria moto alpinismo - quad), i veicoli fuoristrada a trazione integrale e i mezzi d'opera che siano in regola con la vigente normativa

amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"). Tutti i predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa, così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.
Lungo tutta la strada vige il limite di velocità di 15 Km/h.

Art. 11 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada mediante specifico atto definendo le modalità di accesso e di percorrenza.

Art. 12 – Danni e responsabilità

Il Comune effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati, nonché la natura e l'entità del ripristino.

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada di cui al presente Regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone e a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 13 – Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento; ove consentito e nel rispetto della vigente normativa in materia, il Comune potrà servirsi di ulteriori, idonee forme di vigilanza e/o video-sorveglianza.

Art. 14 - Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** (cento) a € **300,00** (trecento).

Tale somma potrà essere ridotta a un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad esse rilasciata, come disposto dalle norme del codice della strada; in aggiunta alla sanzione, il Comune potrà sospendere per un periodo o addirittura revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni sono ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito nei casi o periodi di chiusura o divieto.

Rimangono ferme ed applicabili altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente per il transito su prati e/o boschi comunali al di fuori del tracciato della strada.

Art. 15 – Manutenzione, contribuzione e validità delle autorizzazioni

La manutenzione della strada è a carico del Comune.

A tale scopo potrà essere istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Comune, salvo diversa determinazione dell'Ente stesso; alle diverse tipologie autorizzate si applica la tariffa prevista nella apposita tabella riportata a parte in calce al presente regolamento, la quale potrà essere modificata o aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16 – Polizza fidejussoria

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e con particolare riferimento al punto C dell'art. 8, in considerazione del tipo e della complessità dei lavori, la presentazione di una polizza fidejussoria rilasciata da società bancarie o assicurative aventi sede in uno stato dell'Unione Europea, a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 – Norme di rinvio e entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni a norma del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore, stante la tipologia di quanto in esso trattato, con decorrenza immediata.

TABELLA DEI TIPI DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVO CANONE

Cat.	Utenza	Tipologia mezzo	Canone	Validità	Cauzione/Note
A)	<ul style="list-style-type: none"> - alpeggiatori che caricano in affitto l'Alpe Torcola Vaga e Soliva; - soggetti pubblici aventi esigenze legate al controllo veterinario periodico del bestiame in alpeggio; - "Consorzio Forestale Alta Valle Brembana"; - soggetti delegati dal Comune esclusivamente per esplicazione di attività aventi finalità pubbliche 	Jeep moto trattore	gratuito	stagionale	Si € 400,00 (alpeggiatori)
A1)	alpeggiatori che caricano in affitto territori di altri Comuni	Jeep moto trattore	€ 200,00 comprensivo di monticazione	stagionale	Si € 400,00
B)	proprietari di impianti e infrastrutture ad uso turistico situati nel territorio servito dalla strada; personale dipendente impiegato presso gli impianti ed infrastrutture di servizio turistico, per esigenze esclusivamente connesse allo svolgimento di attività lavorative	Jeep moto	€ 100,00	stagionale	No

C)	soggetti privati aventi esigenze connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economiche e/o professionali, artigianali e d'impresa per l'espletamento di specifiche attività sul territorio	Mezzi atti allo svolgimento delle opere	da determinarsi secondo la richiesta (da € 40/giorn. a € 600/mens.)	per il periodo di lavoro richiesto	<p>Si (in base ai lavori)</p> <p>Si dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, mezzi utilizzati per il transito e il carico (max 10 tonn.), il soggetto abilitato al trasporto ed il periodo di svolgimento dei lavori</p>
D)	soggetti richiedenti per esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate; soggetti gestori di attività a scopo sociale o educativo	Jeep/moto	gratuito	giornaliero	No
E)	Proprietari e affittuari di immobili (capanni e baite, fabbricati rurali) sul territorio comunale di Piazzatorre o su altri territori limitrofi (Comuni di Moio dé Calvi, Valnegra, Isola di Fondra, Valleve). Residenti di Piazzatorre	Jeep	€ 100,00	stagionale	No
		Moto	€ 50,00	stagionale	No
F)	Soggetti appartenenti ad associazioni sportive riconosciute, addetti alla pratica e alla gestione di attività faunistico-venatoria	Jeep	€ 100,00	stagionale	No
		Moto	€ 50,00	stagionale	
G)	Altri soggetti (solo se non funziona la seggiovia)	Jeep/moto	residenti di Piazzatorre € 10,00	giornaliero	No
			non residenti € 35,00		